

TRIBUNALE DI BELLUNO

- Sezione lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e art. 63 D.Lgs. 165/2001

Per: la prof.ssa **Lucia FRATTURELLI**, nata a Scanno (AQ) il 27 settembre 1965, residente in Chieti (CH) alla Via San Camillo De Lellis n. 97 (C.F. FRT LCU 65P67 I501R), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Andrea Luccitti (c.f. LCC NDR 68T29 C632D) e dall'avv. Leonardo Favaro (C.F. FVR LRD 75C30 C111U), in virtù di procura acclusa al presente atto e con i seguenti recapiti per la ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni nel corso del procedimento: fax 085-4300350, pec avvandrealluccitti@pec.ordineavvocatichieti.it, leonardofavaro@pec.ordineavvocatitire-viso.it; i predetti indirizzi di posta elettronica certificata tengono luogo dell'elezione di domicilio ai fini del presente atto

- ricorrente

nei confronti di:

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro-tempore*,

- resistente

nonché:

Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Direzione

Generale, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro-tempore*,

- resistente

§ § §

FATTO

- a) La ricorrente, prof.ssa Lucia Fratturelli, è Dirigente scolastica nel ruolo della Amministrazione Scolastica periferica della Regione Veneto, e assegnazione presso l'Istituzione Scolastica BLIC83200V: I.C. Sedico-Sospirolo (Belluno) (**ALL. 1**);
- b) in data 21 giugno 2021, la prof.ssa Fratturelli, nella predetta qualità di Dirigente scolastica,



ha proposto domanda per mobilità interregionale, con decorrenza dal 1° settembre 2021, in ragione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3, del CCNL del 15 luglio 2010 e, in particolare, allegando e documentando la necessità di assistere i genitori entrambi dichiarati portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992 (**ALL. 2**);

- c) nella predetta domanda di mobilità interregionale, la ricorrente ha indicato, quali destinazioni, n. 5 sedi nella Regione Abruzzo e, precisamente, in ordine di priorità: 1) I.C. “F. Masci”, Francavilla al Mare (CH); 2) Liceo Statale “G. Marconi”, Pescara; 3) Istituto Comprensivo, Manoppello (PE); 4) I.I.S. “De Titta-Fermi”, Lanciano (CH); 5) Liceo Scientifico “Galilei”, Lanciano (CH);
- d) con nota prot. 11717 del 30 giugno 2021 il Direttore Generale dell'USRV, in ossequio a quanto pattuito all'art. 9, comma 4, del CCNL del 15 luglio 2010, come modificato dal CCNL 8 luglio 2019, ha trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (di seguito, anche solo USRA) “*NULLA OSTA al conferimento di incarico dirigenziale presso codesta regione*” [l'Abruzzo] “*al Dirigente scolastico Fratturelli Lucia con decorrenza dal 1 settembre 2021*” (**ALL. 3**);
- e) con Decreto Direttoriale prot. 111 del 14 luglio 2021 il Direttore Generale dell'USRA ha indicato gli affidamenti di incarichi dirigenziali con decorrenza 1° settembre 2021 e, per quanto qui di interesse, ha disposto un mutamento riferito a “*mobilità interregionale in uscita*” e due mutamenti riferiti a “*mobilità interregionale in entrata*”, ma, tra questi, non è inclusa la posizione della prof.ssa Fratturelli (**ALL. 4**);
- f) la domanda di mobilità interregionale presentata dalla prof.ssa Fratturelli, corredata del sopra menzionato Nulla Osta dell'Ufficio Scolastico di provenienza, non risulta menzionata nel citato Decreto Direttoriale USRA, così come non risultano menzionati i “*criteri adottati*”, in forza dei quali sono stati disposti i mutamenti di incarichi dirigenziali, di cui sarebbe stata fornita informazione alle organizzazioni sindacali;



- g) con istanza del 26 luglio 2021 la prof.ssa Fratturelli ha rivolto all'USRA formale istanza di accesso ex art. 22 L. 241/90 alla documentazione amministrativa (**ALL. 5**), relativa a:
1. provvedimenti e documentazione relativi ai criteri utilizzati per l'esame delle domande di mobilità interregionale di cui al Decreto Direttoriale prot. 111 del 14 luglio 2021 dell'USRA;
 2. verbali relativi all'esame delle medesime domande e connesse comunicazioni alle organizzazioni sindacali;
 3. graduatorie relative alle menzionate domande di mobilità regionale in entrata;
 4. provvedimenti e documentazione relativi al numero di alunni riferiti a ciascuna delle “*sedi dimensionate*” elencate in numero di 11 nella nota dell'USRA prot. 8558 del 14 giugno 2021;
 5. ogni ulteriore documentazione connessa ai procedimenti sopra richiamati;
- h) in attesa del riscontro da parte dell'USRA, la prof.ssa Fratturelli ha nelle more avanzato richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL del 29 novembre 2007, al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad essere assegnata in una delle sedi di lavoro della regione Abruzzo indicate nell'istanza di mobilità (**ALL. 6**);
- i) con nota prot. 12201 del 16 agosto 2021 (**ALL. 7**) l'USRA ha riscontrato la predetta richiesta, limitandosi a rilevare l'inutilizzabilità dello strumento conciliativo previsto dall'art. 135 del CCNL del 29 novembre 2007, in quanto non applicabile “*al personale Dirigenziale dell'Area Istruzione e Ricerca (ex area V), cui appartiene la dirigente scolastica Fratturelli*”;
- j) quindi, con nota prot. 12200 sempre del 16 agosto 2021 (**ALL. 8**) l'USRA ha riscontrato l'istanza di accesso, senza dar conto delle modalità di applicazione in concreto dei criteri previsti dalla normativa per l'esame delle domande e la loro selezione tutte le volte in cui esse siano in numero superiore ai posti disponibili;
- k) nella medesima nota di riscontro l'USRA ha altresì dedotto che “*le operazioni di analisi delle singole richieste e le conseguenti decisioni di accoglimento o diniego non prevedono la stesura di “verbali”*”



o “*graduatorie*” di assegnazione dei posti?” ed evidenziato che “*le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi della legge 30 dicembre 2020 n. 178/2020 articolo 1 comma 978, come previsto dal D.M. n.157 del 14 maggio 2021 – Dotazioni organiche dirigenti scolastici a.s. 2021/2022, in corso di registrazione, non rientrano nel computo delle sedi di disponibilità per mobilità interregionale*” (**ALL. 8**);

- 1) la prof.ssa Fratturelli si è così trovata costretta a reiterare l’istanza di accesso ex art. 22 L. 241/90 alla documentazione amministrativa inerente al procedimento di mobilità interregionale (**ALL. 9**), come meglio di seguito precisata:
 1. numero delle domande presentate per la mobilità interregionale in entrata presso la Regione Abruzzo;
 2. numero di dette domande supportate (come quella della prof.ssa Fratturelli) dai benefici di cui alla L. 104/1992;
 3. atti e provvedimenti attestanti i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento della domanda della prof.ssa Fratturelli e l’accoglimento di altre istanze concorrenti.
 4. numero di alunni riferiti a ciascuna delle “*sedi dimensionate*” e delle sedi “*sottodimensionate*” elencate nelle tabelle allegate alla circolare USRA prot. AOODRAB 8558 del 14 giugno 2021.
- m) contestualmente, nella medesima comunicazione, la prof.ssa Fratturelli ha rivolto formale atto di significazione a diffida a consentire l’accesso agli atti nei termini sopra precisati e rettificare in autotutela i provvedimenti sin qui adottati da parte dell’USRA;
- n) ad oggi, alcun riscontro è giunto da parte dell’USRA alla nota da ultimo citata;

§ § §

Tanto premesso, la prof.ssa Lucia Fratturelli, come sopra rappresentata e difesa, propone ricorso innanzi all’Ill.mo Tribunale adito, promuovendo formale impugnazione avverso il Decreto Direttoriale prot. 111 del 14 luglio 2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, al fine dell’accertamento e della declaratoria del proprio diritto alla mobilità



interregionale a far data dall'anno scolastico 2021/22 presso uno degli ambiti territoriali della Regione Abruzzo indicati nella domanda in data 21 giugno 2021 e, in subordine, per il riconoscimento del diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023, per i motivi di seguito indicati.

DIRITTO

§ IL DIRITTO DELLA PROF.SSA FRATTURELLI AL MUTAMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE PER MOBILITÀ INTERREGIONALE DALLA REGIONE VENETO ALLA REGIONE ABRUZZO

a) L'istanza di mobilità interregionale presentata dalla ricorrente e l'assenso da parte dell'Ufficio di provenienza

In data 21 giugno 2021, la Dirigente scolastica prof.ssa Fratturelli, con incarico dirigenziale presso l'Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo (Belluno), ha proposto domanda per mobilità interregionale, con decorrenza dal 1° settembre 2021, indicando, in ordine di priorità, n. 5 destinazioni abruzzesi (**ALL. 2**).

In particolare, l'istanza di mutamento di incarico con trasferimento in altra regione (Abruzzo) era sorretta dalla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lett. c), del CCNL del 15 luglio 2010 ("*altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali?*") in ragione della necessità, da parte della ricorrente, di assistere i genitori entrambi dichiarati portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992.

Alla domanda era dunque allegata documentazione a sostegno e conferma della ricorrenza dei presupposti di legge per l'ottenimento della speciale misura di sostegno ex art. 33 L. n. 104/1992, posta a tutela dei soggetti che non abbiano alcuna possibilità di assistenza all'infuori di quella garantita dal lavoratore, nel nostro caso dalla lavoratrice, che richiede il beneficio.

La sussistenza delle condizioni di legge e la valutazione discrezionale in ordine al bilanciamento degli interessi contrapposti (quello della lavoratrice al trasferimento nella sede



richiesta, a tutela del soggetto disabile e quello della pubblica amministrazione al buon andamento delle proprie funzioni) sono state positivamente vagliate dalla Regione in uscita (Veneto), in ossequio a quanto pattuito all'art. 9, comma 4, del CCNL del 15 luglio 2010, come modificato dal CCNL 8 luglio 2019 (*“Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente”*).

Infatti, con nota prot. 11717 del 30 giugno 2021 il Direttore Generale dell'USRV ha trasmesso all'USRA *“NULLA OSTA al conferimento di incarico dirigenziale presso codesta regione”* [l'Abruzzo] *“al Dirigente scolastico Fratturelli Lucia con decorrenza dal 1 settembre 2021”* (ALL. 3).

Pertanto, ogni questione in merito alla sussistenza dei presupposti di legge ai fini dell'ottenimento del beneficio in favore della prof.ssa Fratturelli, anche in ottica comparativa tra i contrapposti interessi, può dirsi superata da tale positivo provvedimento.

b) Il mancato accoglimento dell'istanza da parte dell'Ufficio di destinazione

La domanda di trasferimento della prof.ssa Fratturelli, corredata dunque dal *“NULLA OSTA”* da parte dell'Ufficio veneto (USRV), non è stata tuttavia accolta – né è certo sia stata adeguatamente vagliata – da parte dell'Ufficio di destinazione abruzzese (USRA).

Infatti, nel Decreto Direttoriale USRA prot. 111 del 14 luglio 2021, con cui l'Ufficio abruzzese ha disposto i mutamenti di incarico dirigenziale scolastico a far data dal 1° settembre 2021, la domanda dell'odierna ricorrente non è richiamata, né vi è specificazione alcuna delle ragioni del diniego.

Il Decreto in oggetto non offre alcuna evidenza della corretta applicazione dei *“criteri adottati”* nella valutazione delle domande di *“mobilità interregionale in entrata”*, come quella avanzata dalla ricorrente.

Il Decreto, infatti, si limita a dar conto:



- (i) dell'esame *“anche in modalità comparativa”* delle *“istanze avanzate dai Dirigenti Scolastici interessati, tenuto conto delle diverse fasi delle operazioni di mutamento di incarico ed – ove possibile – delle preferenze espresse, ferma restando la valutazione discrezionale del Direttore Generale nell'attribuzione degli incarichi, a garanzia del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza della azione amministrativa delle istituzioni scolastiche”* e, in particolare, delle *“domande di mobilità interregionale in entrata presentate dagli interessati e trasmesse dagli UU.SS.RR. di provenienza, corredate di nulla osta”*;
- (ii) dell'informativa *“sui criteri adottati”* trasmessa alle *“OO.SS. di categoria”*.

Nulla più di questo è stato comunicato dall'USRA anche all'esito dell'istanza di accesso ex art. 22 L. 241/90 promossa dalla prof.ssa Fratturelli in data 26 luglio 2021 (**ALL. 5**).

Nella nota di riscontro prot. 12200 del 16 agosto 2021 (**ALL. 8**), infatti, sono menzionati provvedimenti e circolari (in particolare, la Nota MIUR prot. 17877 del 9 giugno 2021 – **ALL. 10** e la Nota USRA prot. 8558 del 14 giugno 2021 - **ALL. 11**) che rimandano alle norme di legge da osservare nelle operazioni di esame e selezione delle domande, senza tuttavia dar evidenza della loro corretta applicazione nell'ipotesi in cui queste ultime risultino in numero superiore ai posti disponibili.

In proposito, è bene rammentare – come lo stesso USRA riconosce nella Nota prot. 8558 del 14 giugno 2021 (**ALL. 11**) – che in forza delle modifiche apportate dall'art. 53 del CCNL per il personale dell'Area Istruzione e Ricerca dell'8 luglio 2019 all'art. 9 del CCNL sottoscritto in data 15 luglio 2010, non è più necessario l'assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta.

Tale indicazione è ribadita, anche a livello operativo, nella Nota prot. 17877 del 9 giugno 2021 del MIUR: *“È pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale*



proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali” (ALL. 10).

Appare dunque evidente come la funzione dell’Ufficio scolastico della regione in ingresso, a fronte dell’assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione in uscita, sia: (a) preliminarmente, quella di individuare il numero dei posti disponibili e (b), secondariamente, quella di procedere alla valutazione delle domande corredate da nulla osta, operando una corretta comparazione delle stesse sulla scorta di principi e criteri legislativamente previsti, quali quelli indicati dalla L. 104/1992 (richiamata dall’USRA nella sopra menzionata nota del 14 giugno 2021), nonché dall’art. 19 D.Lgs. 165/2001 (cui lo stesso MIUR rinvia nella nota da ultimo citata).

Si è visto come di nessun ausilio per comprendere le ragioni delle determinazioni assunte da parte dell’USRA sia la nota di riscontro prot. 12200 del 16 agosto 2021 all’istanza di accesso ex art. 22 L. 241/90 promossa dalla prof.ssa Fratturelli. Parimenti non ha sortito alcun effetto il tentativo di conciliazione pure promosso dall’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 135 del CCNL del 29 novembre 2007 (ALL. 6), di cui l’USRA si è limitato ad eccepire l’inapplicabilità (ALL. 7).

Al riguardo, si osserva che la ricorrente è ben consapevole che il suddetto strumento conciliativo è riservato al personale non dirigenziale del comparto scuola; tuttavia, le finalità di composizione della lite avrebbero ben potuto indurre l’USRA ad accogliere la richiesta di un primo incontro, utile anche ad acquisire, da una parte e dall’altra, elementi di chiarimento rispetto alle reciproche posizioni.

- c) L’individuazione delle sedi disponibili: il “limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente”

Si è già osservato come, in ossequio alla vigente formulazione dell’art. 9, comma 4, del



CCNL del 15 luglio 2010, a condizione dell'ottenimento del “*NULLA OSTA*” dalla regione di provenienza, “*è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente*”.

Stando a quanto prescritto dal MIUR nelle indicazioni operative contenute nella Nota prot. 17877 del 9 giugno 2021 (**ALL. 10**), “*le Istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi della Legge 30 dicembre 2020 n. 178/2020 articolo 1 comma 978, come previsto dal D.M. n.157 del 14 maggio 2021-Dotazioni organiche dirigenti scolastici a.s. 2021/2022, in corso di registrazione, non rientrano nel computo delle sedi di disponibilità per mobilità interregionale*”.

La norma di legge richiamata dal MIUR (cd. Legge di Bilancio 2021) si riferisce espressamente alle “*istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche*”).

Dunque, tali Istituzioni scolastiche, in ragione della loro ridotta dimensione in termini di alunni iscritti¹, non concorrono a formare l'elenco delle sedi disponibili ai fini della mobilità interregionale e sono dunque da escludere dal computo della quota del 30% sopra richiamata.

Tanto premesso, dall'esame del qui censurato Decreto Direttoriale prot. 111 del 14 luglio 2021 si evince che sono state accolte due istanze di mobilità interregionale in entrata ed una in uscita.

Al fine di verificare la correttezza delle determinazioni assunte, occorre allora valutare quante siano le effettive disponibilità di sedi vacanti da poter riservare alla mobilità interregionale.

Ebbene, in allegato alla Nota prot. 8558 del 14 giugno 2021 (**ALL. 11**) sono riportate le seguenti tabelle:

- “**Sedi vacanti** – a.s. 2021/2022”: **n. 24 sedi**, di cui n. 6 “*da accantonare per DS collocati*”

¹ Dimensione tale da non giustificare, a mente della predetta disposizione della Legge di Bilancio 2021, l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarichi a tempo indeterminato.



fuori ruolo”, n. 8 non “*disponibili per mobilità interregionale* (D.M. 157 del 14/05/2021) *ma solo per assegnazione ai sensi dell’art. 1 comma 978 della Legge n.178/2020*”, n. 1 “*con incarico nominale*”;

- “**Sedi dimensionate** ai sensi dell’art. 1 – comma 978 – legge 178/2020 – a.s. 2021/2022 *non disponibili per mobilità interregionale*”: n. 11 sedi, di cui 3 da escludere poiché asseritamente “*con incarico in corso*” e pertanto **n. 8 sedi** disponibili;
- “**Sedi sottodimensionate** – a.s. 2021/2022”: **n. 5 sedi**.

Ad una prima sommaria lettura non risulta affatto chiaro a cosa ci si riferisca con l’espressione “*Sedi sottodimensionate*”, posto che, come visto, la circolare del MIUR precisa che debbano essere escluse dal computo delle sedi disponibili per i trasferimenti le “Istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi della Legge 30 dicembre 2020 n. 178/2020 articolo 1 comma 978”, vale a dire quelle “*costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche*”.

E sono infatti le “**Sedi dimensionate** ai sensi dell’art. 1 – comma 978 – legge 178/2020 – a.s. 2021/2022” quelle che l’USRA dichiara “*non disponibili per mobilità interregionale*” (e per questo sono contrassegnate con un simbolo nella tabella delle “*Sedi vacanti*”), precisazione che non è riportata nella tabella delle “**Sedi sottodimensionate**”.

Tuttavia, da un confronto tra le suddette tabelle e quelle allegate al Decreto Direttoriale dell’USRA prot. 110 del 12 luglio 2021 (**ALL. 12**)², emerge in tutta evidenza come le “*Sedi dimensionate*” abbiano un numero di alunni iscritti superiore ai limiti previsti dall’art. 1, comma 978 L. n. 178/2020, mentre le “*Sedi sottodimensionate*” si attestano al di sotto.

Alla luce di ciò, allora, dovrebbero essere per l’appunto ed esclusivamente tali “*Sedi sottodimensionate*” (come le definisce l’USRA) a non concorrere alla quota del 30% in discorso.

Pertanto, nessuna di tali “*Sedi sottodimensionate*” è inclusa nella tabella delle “*Sedi vacanti*”,

² Da cui è possibile ricavare il numero degli alunni iscritti per ciascuna delle Istituzioni scolastiche abruzzesi alla fine dell’anno scolastico 2020/2021.



quindi *nulla quaestio*.

Conclusivamente, se dalla tabella delle n. 24 “*Sedi vacanti?*” si escludono le n. 6 sedi “*da accantonare per DS collocati fuori ruolo*” e l’unica sede “*con incarico nominale*”, residuano pur sempre **n. 17 sedi disponibili**, tutte al di sopra dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1, comma 978 L. n. 178/2020.

Per maggior completezza, a tali n. 17 sedi disponibili dovrebbe essere aggiunta anche la sede oggetto dell’unico trasferimento in uscita approvato dall’USRA nel Decreto Direttoriale prot. 111 del 14 luglio 2021, riferito alla Istituzione scolastica Liceo Scientifico “D’Ascanio”, di Montesilvano (PE), che conta n. 870 alunni (come emerge dalle citate tabelle allegate al Decreto Direttoriale dell’USRA prot. 110 del 12 luglio 2021 - **ALL. 12**).

Per l’effetto, applicando alle n. 17 ovvero n. 18 sedi così ottenute la quota-limite del 30% individuata dall’art. 9, comma 4, del CCNL del 15 luglio 2010, si ottengono ben n. 5 sedi da poter destinare alla mobilità interregionale.

Invece, l’USRA nella Nota prot. 8896 del 17 giugno 2021 (**ALL. 13**) indica in n. 7 unità le “*sedi vacanti e disponibili nella regione Abruzzo*”, “*di cui n. 2 da poter utilizzare per la mobilità interregionale in ingresso da altre regioni*”.

Successivamente, nella Nota prot. 9959 del 6 luglio 2021 (**ALL. 14**), in ragione della intervenuta disponibilità di una ulteriore sede (l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Emanuele II” di LANCIANO (CH)), l’USRA ha corretto in n. 8 unità le “*sedi vacanti e disponibili nella regione Abruzzo*”, “*di cui n. 2 da poter utilizzare per la mobilità interregionale in ingresso da altre regioni*”.

Pertanto, per quanto sopra visto alla luce dell’esame delle tabelle allegate alla Nota prot. 8558 del 14 giugno 2021 (**ALL. 11**), non è dato comprendere come l’USRA sia addivenuto a tale computo, posto che anche a voler malaccortamente sottrarre dalle predette n. 17 (*rectius* 18) sedi disponibili, anche le “***Sedi dimensionate***” non occupate, il risultato dovrebbe condurre a n. 9 sedi disponibili, 10 con l’aggiunta della nuova sede di Lanciano.



L'assoluta carenza di motivazioni e di supporti documentali a sostegno delle determinazioni adottate non consente neppure di comprendere dove risieda l'errore certamente commesso dall'USRA.

Carenza che inficia il provvedimento impugnato anche con riguardo alla esplicazione dei criteri adottati nella comparazione delle domande ricevute, come meglio si dirà nel paragrafo che segue.

d) *La valutazione comparativa delle domande di mobilità interregionale in applicazione dei criteri legislativamente previsti*

Come già eccepito, dal Decreto impugnato non emerge alcun elemento da cui desumere in concreto e al di là di generici richiami, quali sarebbero e come sarebbero stati applicati i criteri di legge per la valutazione *“anche in modalità comparativa”* delle *“istanze avanzate dai Dirigenti Scolastici interessati,”* e, in particolare, delle *“domande di mobilità interregionale in entrata presentate dagli interessati e trasmesse dagli UU.SS.RR. di provenienza, corredate di nulla osta”*.

Contrariamente all'Ufficio abruzzese, il corrispondente Ufficio Scolastico veneto ha correttamente pubblicato in data 14 giugno 2021 la Nota prot. 10556 (**ALL. 15**), con cui ha fornito chiare e precise indicazioni operative anche in merito ai *“criteri di assegnazione in caso di concorrenza di preferenze per la stessa sede”*.

In ogni caso, se per un verso l'adozione dei criteri di legge non può che precedere la presentazione delle domande, a garanzia dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, per altro verso la loro corretta applicazione al caso concreto deve poter essere verificata da riscontri documentabili.

Nella fattispecie, al di là di generici richiami ai principi desumibili da leggi e regolamentazione secondaria, l'USRA non ha fornito alcuna indicazione circa le modalità con cui ha dato concreta applicazione dei suddetti principi, con ciò rendendo impossibile la verifica sulla correttezza del suo operato.

Ciò è ulteriormente confermato dall'affermazione secondo cui *“le operazioni di analisi delle*



singole richieste e le conseguenti decisioni di accoglimento o diniego non prevedono la stesura di “verbali” o “graduatorie” di assegnazione dei posti”, riportata nella nota del 16 agosto 2021 (**ALL. 8**).

In altri termini, per citare il Decreto censurato, nel caso di specie *“la valutazione discrezionale del Direttore Generale nell’attribuzione degli incarichi, a garanzia del buon andamento, dell’efficacia e dell’efficienza della azione amministrativa delle istituzioni scolastiche”* (cui l’esame comparativo delle istanze di mobilità presentate è soggetto) è rimasta sottratta da qualsivoglia forma di controllo e censura, non essendo neppure prevista la redazione di documentazione (come verbali, graduatorie) da cui evincere le modalità in cui tale valutazione discrezionale si è concretizzata e, di riflesso, verificare la correttezza dell’azione amministrativa rispetto ai criteri di legge prefissati.

I criteri di cui si discute, necessari per procedere ad una corretta comparazione delle diverse domande di mobilità in ingresso pervenute nel medesimo Ufficio regionale, sono quelli indicati dalla L. 104/1992 (richiamata dall’USRA nella Nota prot. 8558 del 14 giugno 2021 - **ALL. 11**), nonché dall’art. 19 D.Lgs. 165/2001 (cui lo stesso MIUR rinvia nella Nota prot. 17877 del 9 giugno 2021 – **ALL. 10**).

Di qui l’illegittimità del provvedimento impugnato.

e) I danni conseguenti al mancato tempestivo trasferimento

In ragione della mancata tempestiva adozione del provvedimento di mutamento di incarico per mobilità interregionale a far data dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, la prof.ssa Fratturelli ha subito e continua a subire danni ingiusti, patrimoniali e non patrimoniali, che l’Amministrazione resistente dovrà essere condannata a risarcire integralmente.

A tal proposito, l’odierna ricorrente ha sopportato e sopporta per la permanenza presso l’attuale sede veneta i costi riconducibili alla locazione a far data dal mese di luglio 2021, pari ad € 650,00 mensili (come da contratti che si producono sub **ALL. 16**) e che possono imputarsi per complessive n. 10 mensilità a partire da settembre 2021 sino a giugno 2022,



nonché quelli relativi alla Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani, che per l'anno passato (conguaglio 2020 e acconti 2021) sono stati pari ad € 212,95 e che possono allo stato quantificarsi nella medesima misura, salvo conguaglio (**ALL. 17**).

Parimenti la prof.ssa Fratturelli è stata costretta, ai fini dell'assistenza della propria madre, in condizioni di grave disabilità, a sostenere costi e disagi per il rientro in Abruzzo nei giorni di permesso accordati e documentati ex L. n. 104/1992.

Da ultimo, la ricorrente ha subito il giorno 13 settembre 2021 (data di inizio dell'attività didattica) il lutto costituito dalla perdita del padre, anch'egli in condizioni di grave disabilità.

Ove fosse stata legittimamente in carica presso una delle sedi di destinazione abruzzesi, la prof.ssa Fratturelli avrebbe senza dubbio potuto fornire maggiori cure e conforto al proprio genitore negli ultimi giorni della sua vita.

Anche tale circostanza assume allora rilievo ai fini della quantificazione dei pregiudizi di natura non patrimoniale sofferti dalla prof.ssa Fratturelli, di cui si richiede il ristoro con valutazione equitativa da parte dell'Ill.mo Tribunale adito.

f) Conclusioni

Da tutto quanto precede non può che conseguire l'illegittimità del Decreto Direttoriale USRA prot. 111 del 14 luglio 2021 ed il conseguente diritto della prof.ssa Lucia Fratturelli ad essere legittima destinataria di provvedimento di mutamento di incarico per mobilità interregionale dall'Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo (Belluno) verso una delle 5 sedi di Istituzioni scolastiche abruzzesi indicate, in ordine di priorità, nella domanda del 21 giugno 2021.

Inoltre, l'Amministrazione resistente dovrà essere condannata al ristoro di tutti i connessi danni subiti e subendi, di natura patrimoniale e non patrimoniale, come sopra allegati.

In subordine e per le stesse motivazioni, è fondata la pretesa della ricorrente prof.ssa Fratturelli al riconoscimento del diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità per



l'anno scolastico 2022/2023.

§ § §

Tanto premesso, la prof.ssa **Lucia FRATTURELLI**, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On. Tribunale adito, voglia, in accoglimento dei motivi sopra esposti e disattesa ogni contraria istanza, accogliere le seguenti

conclusioni

in via principale, voglia l'On. Tribunale adito accertare e dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile, o comunque disapplicare il Decreto Direttoriale prot. 111 del 14 luglio 2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, ovvero comunque accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Lucia Fratturelli al mutamento di incarico di Dirigente scolastica per mobilità interregionale dall'Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo (Belluno) verso una delle 5 sedi di Istituzioni scolastiche abruzzesi indicate, in ordine di priorità, nella domanda in data 21 giugno 2021, e per l'effetto ordinare all'amministrazione resistente di rilevare la domanda della ricorrente e di adottare i provvedimenti conseguenti;

inoltre, voglia l'On. Tribunale adito condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalla prof.ssa Fratturelli in conseguenza della mancata tempestiva assegnazione, a far data dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, presso una delle sedi abruzzesi, pari ad € 6.712,95, a titolo di ristoro patrimoniale, oltre i danni successivi nel caso in cui la permanenza della ricorrente in Veneto dovesse protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico in corso, ed € 10.000,00, a titolo di ristoro non patrimoniale per le sofferenze patite, ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, da quantificarsi anche con valutazione equitativa;

in via subordinata, voglia l'On. Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto in capo alla ricorrente prof.ssa Fratturelli alla precedenza nelle operazioni di mobilità per l'anno



scolastico 2022/2023, adottando tutti gli opportuni connessi provvedimenti.

in via istruttoria, si chiede l'ammissione della documentazione offerta ed indicata in atto, come da indice e con ogni riserva di articolazione di prove contrarie all'esito dell'esame delle difese di parte resistente.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Salvezze illimitate.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Pescara-Belluno, 22 febbraio 2022

avv. Andrea Luccitti

avv. Leonardo Favaro

|

